

1 ALCUNE CONSIDERAZIONI RIGUARDO LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO TREMONTI BIS IN PRESENZA DI INVESTIMENTI REALIZZATI MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO O MEDIANTE IL C.D. LEASING –APPALTO E LORO RILEVANZA TEMPORALE

La realizzazione di investimenti mediante il ricorso a contratti di appalto (sia direttamente che indirettamente tramite società di leasing) assume particolare rilevanza nella determinazione della quota di reddito agevolabile Tremonti Bis.

Tale contratto viene ricorrentemente utilizzato dalle imprese per “costruire” impianti o immobili di elevato valore commerciale ed è solitamente caratterizzato dalla durata pluriennale dei lavori. L’ utilizzo di differenti modalità di calcolo per determinare la quota di reddito agevolabile, in relazione alla differente rilevanza temporale degli investimenti, può influenzare notevolmente il risultato fiscale d’esercizio e di conseguenza il livello di tassazione.

La problematica in oggetto è stata a più riprese trattata dal Ministero delle Finanze e dall’Assonime sia con riguardo all’agevolazione Tremonti sia all’agevolazione “Visco”.

Si riportano di seguito, in stralcio, le istruzioni diffuse di recente dal Ministero delle Finanze e l’interpretazione fornita sul punto dall’Assonime.

Circolare dell’agenzia delle Entrate n°90 del 17 ottobre 2001

par 3.1

“Nell’ipotesi in cui l’investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L’importo dell’investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all’ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, anche alla luce degli articoli 1655 e ss. Del codice civile, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata (cioè ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile nell’ambito di ciascun periodo d’imposta.”

...

“L’agevolazione spetta anche per le opere in corso, anche se iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell’agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.”

...

par 3.2.1 Leasing relativo a bene realizzato in appalto

“L’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui la società di leasing realizza, in appalto, un immobile allo scopo di concederlo in locazione finanziaria all’utilizzatore che si impegna a corrispondere importi *una tantum* e canoni periodici, con possibilità di opzione di acquisto alla scadenza del contratto.

Tale contratto prevede, ordinariamente, che l’appalto sia predisposto in pieno accordo con l’utilizzatore, il quale avrà diritto di intervento a fini del controllo e dell’approvazione dei pagamenti in base agli stati di avanzamento lavori. A sua volta, il concedente è esonerato per qualsiasi responsabilità in ordine a qualità, vizi e/o difformità dell’opera, essendo a carico dell’utilizzatore tutti i rischi di mancata realizzazione e perdita totale o parziale dell’immobile.

Tanto premesso, occorre riconoscere alla fattispecie un trattamento coerente con il criterio di tendenziale equivalenza tra l’acquisizione o realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite contratto di leasing, espresso nella relazione ministeriale al decreto legge n. 414/89, reiterato con il d.l. n. 90/90, recante modifiche all’art. 67 del TUIR. Tale criterio è finalizzato ad “assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing”.

Nella stessa direzione, volta a privilegiare la sostanza del contratto di locazione finanziaria oltre la forma, si collocano i principi contabili internazionali (vedi IASC n. 17) che danno rilievo alla sostanza economico-finanziaria del contratto di leasing rispetto alla sua forma giuridica.

Per quanto sopra, si ritiene corretto assumere quale investimento dell'utilizzatore – nella particolare ipotesi sopra delineata – i corrispettivi che la società di leasing concedente ha liquidato, in ciascun periodo d'imposta agevolato, all'appaltatore in base agli stati d'avanzamento lavori, secondo quanto già chiarito per gli investimenti realizzati direttamente dall'imprenditore mediante contratti di appalto a terzi.

Nel merito, l'Assonime con la circolare n°30 del 5 aprile 2002 ha fornito una serie di interessanti interpretazioni non solo con riguardo alla corretta determinazione dell'investimento rilevante per il periodo agevolato, bensì anche con riferimento al calcolo dell'investimento medio del quinquennio precedente.

“...E' il caso di osservare, peraltro, che in virtù del “principio di omogeneità” ...le considerazioni che verranno svolte, sotto i vari profili, in relazione agli investimenti dei periodi agevolati devono ritenersi evidentemente vevoli anche per la determinazione dello stesso parametro nell'ambito dei periodi rilevanti ai fini della costruzione della media.”

Par.15 Imputazione temporale degli investimenti.

“15.1 – Nell'ambito della disciplina agevolativa in esame, i criteri di corretta imputazione temporale degli investimenti assumono rilievo determinante. In considerazione, infatti, della peculiarità del meccanismo di calcolo del beneficio, la collocazione di un investimento nell'ambito di un periodo di media anziché in uno dei periodi agevolati comporta non solo la riduzione del volume degli investimenti (lordi) agevolabili, ma anche l'innalzamento del plafond di raffronto; viceversa, lo “spostamento in avanti” di un investimento, da un periodo di media a uno agevolato, provoca effetti (benefici) diametralmente opposti. Come si è già evidenziato, peraltro, nel precedente paragrafo 8.6, stante la previsione normativa che esclude dagli investimenti agevolabili del primo periodo agevolato quelli effettuati entro il 30 giugno 2001, la problematica in questione assume rilievo anche all'interno dello stesso periodo agevolato; creando l'esigenza per le imprese di operare la verifica dei corretti criteri di competenza in relazione a una data diversa da quella di ordinaria chiusura dell'esercizio (verifica, questa, che può risultare particolarmente complessa nelle ipotesi di investimenti realizzati in economia). Ciò osservato, si è visto che, in linea generale, valgono anche in questo caso le regole dettate ai fini della disciplina del reddito d'impresa; il riferimento è, dunque, ai criteri contenuti nell'art. 75, comma 2, lett. a) e b), del Tuir, in tema di individuazione dell'esercizio di competenza dei costi di acquisizione di beni e servizi; criteri che, lo si ribadisce, risultano normalmente coincidenti con quelli vevoli sul piano civilistico-contabile.

...

Ciò osservato in generale, ci occupiamo di seguito di alcuni specifici aspetti che hanno formato oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate nelle circolari più volte richiamate.

15.2 – Nell'ambito della tematica in discussione, particolare rilievo assume la definizione dei criteri d'imputazione temporale degli investimenti realizzati dall'impresa mediante contratti di appalto. Al pari di quelli realizzati direttamente in economia, quelli affidati in appalto riguardano generalmente opere complesse la cui costruzione si sviluppa, per “tranches” nell'arco di più anni e può, quindi, abbracciare, in alcune ipotesi, un arco temporale che comprende periodi agevolati, periodi di media e anche periodi ante media; la corretta collocazione temporale di tali investimenti presenta, pertanto, aspetti delicati.

Il problema, si ricorderà, ha formato oggetto di discussione già in occasione della precedente agevolazione Tremonti (N.d.R. circolare Assonime n. 151 del 1994) e si è riproposto anche in sede di applicazione dell'agevolazione Visco (N.d.R. cfr. il par. 19.6 circolare Assonime n. 39 del 2000). Per riassumere i termini della questione, vale la pena ricordare che, proprio in sede di istruzioni all'agevolazione Visco, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare compiutamente il proprio indirizzo in materia e ha, in particolare, affermato che i costi dell'appalto rilevano per l'impresa appaltante *"alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, allo stato di accettazione degli stessi"*, con la conseguenza, quindi, che *"l'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato ... all'ammontare*

dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto".

Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, il riferimento a detti corrispettivi permetterebbe, *"anche alla luce degli artt. 1655 e ss. del codice civile ... di individuare con certezza la porzione d'opera realizzata (cioè ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta"* (cfr. la circolare del Ministero delle finanze n. 101/E del 2000).

Un aspetto sicuramente positivo di questa posizione - come abbiamo già avuto modo di rilevare nella richiamata circolare n. 39 del 2000 - è che essa, superando la precedente impostazione dello stesso Ministero delle Finanze (cfr. circ. min. n. 181/E del 1994), ha equiparato correttamente ai fini del meccanismo agevolativo le opere infrannuali a quelle ultrannuali, prescindendo dal diverso regime valutativo che la disciplina fiscale riserva alle une e alle altre presso l'impresa appaltatrice: valutazione al costo per quelle infrannuali, valutazione al costo o ai corrispettivi pattuiti - a scelta dell'impresa - per quelle ultrannuali. E' chiaro, infatti, che ai fini agevolativi non è la situazione dell'impresa appaltatrice che rileva, quanto piuttosto quella del soggetto che "investe".

Qualche riserva abbiamo, invece, ritenuto di avanzare in ordine al criterio di imputazione degli investimenti secondo il criterio degli **stati d'avanzamento lavori**; evidenziando, al riguardo, che non solo vi sono contratti che non prevedono tale formula di liquidazione parziale, ma anche che la data di avanzamento lavori ben potrebbe non coincidere con quella di chiusura del periodo d'imposta del soggetto agevolato, non identificando, quindi, precisamente l'opera eseguita dall'appaltatore in detto periodo nell'"interesse" dell'impresa appaltante. Al fine di consentire un trattamento omogeneo delle diverse situazioni e, soprattutto, proprio nell'ottica di assimilare gli investimenti realizzati tramite appalto a quelli realizzati in economia, abbiamo prospettato - chiedendone peraltro conferma ai competenti organi - la soluzione di far riferimento, ai fini dell'individuazione della "tranche" di investimento realizzata nel periodo agevolato, ma non coperta dall'emissione di uno stato avanzamento lavori, ad un'apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa appaltatrice. Questa soluzione, in particolare, permetterebbe di non dare rilievo, ai fini agevolativi, alla mera corresponsione di acconti, ma al contempo garantirebbe l'inclusione negli investimenti agevolabili della quota di opera effettivamente realizzata nei periodi agevolati e comprovata anche dall'impegno finanziario sostenuto dall'impresa appaltante.

L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, non ha ritenuto di poter accogliere tale soluzione; confermando, invece, l'indirizzo già assunto in passato anche con riguardo alla nuova disciplina. In particolare, sia nella circolare n. 90/E del 2001, sia nella successiva circolare n. 4/E del 2002, è stato ribadito che *"L'agevolazione è iconosciuta nella misura in cui il S.A.L. è liquidato in via definitiva, vale a dire quando lo stato avanzamento dei lavori è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del Codice Civile"*.

Proprio il richiamo alla disciplina **dell'appalto a porzioni o a consegne differite**, di cui al citato art. 1666 del cod. civ., ci sembra che denoti con maggior evidenza l'intenzione dell'Amministrazione finanziaria di ricollegare il momento in cui deve ritenersi effettuato l'investimento alla esistenza di vicende definitive intervenute nei rapporti contrattuali fra le parti. Significativo, in questo senso, è il riferimento come regola generale, al **collaudo finale** che, segnando il momento di accettazione dell'opera nella sua interezza da parte dell'impresa appaltante, ne comporta per essa l'acquisizione a patrimonio; e, inoltre, la rilevanza attribuita alle situazioni contrattuali precedenti solo se anche esse possano esplicare effetti definitivi, sia pure parziali, come appunto accadrebbe, secondo il riportato passo della circolare, nell'appalto a porzioni con la liquidazione, previa verifica, dei corrispettivi relativi alle porzioni di opera eseguita. In un'ottica più generale, è probabile, dunque, che l'Agenzia delle Entrate si sia preoccupata di "agganciare" in questo modo la spettanza del beneficio al momento in cui l'investimento possa ritenersi acquisito dall'impresa appaltante ed esistano, quindi, le condizioni per la sua rilevazione anche contabile nel compendio aziendale di tale impresa.

Al riguardo, peraltro, dobbiamo preliminarmente rilevare che le liquidazioni parziali in parola (anche quelle connesse ad accettazioni senza riserve del committente) non individuerebbero, secondo la migliore dottrina, una completa e inamovibile definitività dell'opera per la parte eseguita; ben potendo l'appaltante, in sede di collaudo finale, eccepire vizi essenziali delle rimanenti parti dell'opera da considerare pur sempre unitaria. A stretto rigore, quindi, neanche tali liquidazioni sarebbero idonee a soddisfare in modo completo le esigenze sottese alla posizione assunta

dall'Agenzia delle Entrate. Del resto, anche in sede di rilevazioni di bilancio si discute se l'impresa appaltante possa in situazioni del genere rappresentare le porzioni di opera eseguite dall'appaltatore o se, invece, in coerenza con la natura unitaria dell'appalto, debba più semplicemente limitarsi ad iscrivere gli acconti erogati.

Ma a parte ciò, sta di fatto che, nella generalità dei casi (salvo quanto diremo), questa impostazione potrebbe determinare l'esclusione dal beneficio proprio degli investimenti intrapresi nei periodi di applicazione del beneficio e che, in ipotesi, troveranno conclusione solo successivamente.

Comunque, prendendo atto della ribadita posizione dell'Agenzia delle Entrate, è chiaro che gli effetti che ne scaturiscono vanno coerentemente applicati anche per il calcolo della media; gli appalti la cui esecuzione sia iniziata in uno dei periodi di media – ma analogo discorso varrebbe anche per quelli iniziati ancora prima – e per i quali le condizioni di definitività si realizzino proprio in uno dei due periodi agevolati, “ribaltano” interamente la loro incidenza su tali periodi e vanno di conseguenza esclusi dalla formazione della media degli investimenti pregressi; fermo restando, beninteso, che le porzioni d'opera, per le quali durante l'anzidetto quinquennio siano intervenute liquidazioni parziali analoghe a quelle sopraconsiderate, concorrono, comunque, alla formazione della media.

Quanto agli appalti in corso di svolgimento nel biennio di agevolazione e che si concluderanno solo successivamente, è lecito ritenere, in linea di principio e data l'autonomia negoziale, che non possa essere negata alle parti, aldilà dell'esistenza o meno di un programma di stati di avanzamento lavori, di procedere di comune accordo alla verifica dei lavori eseguiti e alla liquidazione dei relativi corrispettivi al fine di consentire all'impresa appaltante l'accesso al meccanismo agevolativo in esame. In altri termini, dovrebbe essere nella facoltà delle parti di procedere, anche per accordo sopravvenuto, all'accettazione parziale dell'opera eseguita secondo le regole del citato art. 1666 del cod. civ..

15.3 – Un problema connesso al negozio di appalto testé esaminato e di analoga importanza concerne il trattamento del c.d. **leasing-appalto**. La fattispecie presa in considerazione dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 90/E del 2001 riguarda l'ipotesi di leasing di beni – in particolare, di beni immobili – nella quale l'impresa concedente affida in appalto la costruzione del cespite da concedere successivamente in leasing, con l'accordo della stessa impresa utilizzatrice, cui dunque compete il “*diritto di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori*” e del collaudo finale, esonerandosi di conseguenza l'impresa concedente da ogni “*responsabilità in ordine a qualità, vizi e/o difformità dell'opera*”.

La soluzione affermata dall'Amministrazione finanziaria è di ritenere valevole anche in questo caso – per motivi di coerenza logica e in aderenza ai “*principi contabili internazionali ... che danno rilievo alla sostanza economico-finanziaria del contratto di leasing rispetto alla sua forma giuridica*” – le conclusioni espresse per “*gli investimenti realizzati direttamente dall'imprenditore mediante contratti di appalti a terzi*”; nel senso che deve assumersi “*quale investimento dell'utilizzatore ... i corrispettivi che la società di leasing concedente liquida, in ciascun periodo d'imposta agevolato, all'appaltatore in base agli stati d'avanzamento lavori*”.

La delineata soluzione dell'Agenzia delle Entrate, si rileva, costituisce una novità sul tema, giacché modifica la posizione adottata con riferimento alla precedente agevolazione dal Ministero delle Finanze nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dell'epoca; ove veniva, in generale, affermato che, per gli investimenti in leasing, l'agevolazione spetta al conduttore “*con riferimento al periodo d'imposta nel corso del quale il bene, anche se costruito nel corso di più anni, è consegnato al conduttore stesso*”. La nuova impostazione, pertanto, comporta che anche per gli investimenti realizzati tramite “leasing-appalto” (i quali, peraltro, come accennato, non figurano nel bilancio dell'utilizzatore) vanno assunte le porzioni di opere eseguite in appalto ed accettate prima ancora che il bene si renda disponibile per l'impresa utilizzatrice. Da ciò deriva, evidentemente, che: da un lato, rientreranno nel beneficio le porzioni di opera eseguite e coperte da stati di avanzamento accettati nel corso del biennio di applicazione dell'agevolazione, ancorché relative a contratti di leasing che possono non aver ancora comportato la consegna del bene all'impresa utilizzatrice; dall'altro, non potranno essere agevolati i beni consegnati in leasing nel corso di detto biennio per le parti di opere eseguite in appalto e accettate precedentemente, nel senso che tali porzioni costituiranno, anzi, investimenti concorrenti alla formazione della media quinquennale di confronto.”

Questa posizione autorevole dell'Assonime rafforza un orientamento non molto diffuso nella pratica, anche in conseguenza del fatto che l'amministrazione finanziaria non è mai intervenuta esplicitamente e puntualmente su tale aspetto .

In riferimento al c.d. leasing appalto , parecchie società di leasing sono spesso restie a fornire i dati delle annualità pregresse sostenendone l'inutilità degli stessi ai fini del calcolo del reddito agevolabile .

In sintesi quindi la realizzazione di un'immobilizzazione mediante un contratto di appalto o mediante il c.d. "leasing-appalto" concorrerà alla determinazione del reddito agevolabile Tremonti:

- incrementando il totale investimenti effettuati nell'esercizio agevolato, con riferimento agli stati d'avanzamento lavori accettati nel periodo stesso;
- incrementando gli investimenti dei singoli periodi di imposta precedenti a quello agevolato, con riferimento agli stati d'avanzamento lavori accettati nei corrispondenti periodi di imposta.

Nell'ipotesi di realizzazione mediante "Leasing - appalto" i dati necessari alla corretta determinazione del reddito agevolabile dovranno essere richiesti direttamente alla società di leasing.

Si consideri in fine il seguente esempio.

Stipula nel 1999 di un contratto leasing di immobiliare per la realizzazione di un capannone industriale, costruito mediante contratto di appalto, stipulato direttamente dalla società di leasing. Consegna prevista nell'esercizio 2002 (dati in migliaia di euro).

Esercizio	Altri investimenti netti	S.A.L. Accettati	Investimento netto rilevante
1996	250.000		250.000
1997	340.000		340.000
1998	230.000		230.000
1999	330.000	90.000	420.000
2000	600.000	80.000	680.000
2001	500.000	110.000	610.000
Media investimenti (escluso esercizio 2000)			310.000
Eccedenza investimento 2001			300.000
Reddito detassato 2001			150.000

Lorenzo Meroni